

***FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI  
CATTEDRA DI DIRITTO INTERNAZIONALE***

**IL CASO BATTISTI ALLA LUCE DEL DIRITTO  
INTERNAZIONALE**

**RELATORE**

Prof.ssa Elena Sciso

**CANDIDATO**

Gianmarco Filippini

060922

ANNO ACCADEMICO 2010/2011

*“Chiederei a Battisti perché debba mettersi nella  
condizione di temere che da un momento all’altro  
qualcuno bussi alla porta per invitarlo a seguirlo perché  
le cose sono cambiate”*

(Pubblico Ministero Giuliano Turone, *“Il caso Battisti”*)

# *Il caso Battisti alla luce del Diritto Internazionale*

## Introduzione

### 1. L'extradizione dal punto di vista internazionale

1.1 Il diritto di asilo e lo status di rifugiato politico

1.2 La disciplina giuridica dell'extradizione

1.3 Casi passati di estradizione

1.3.1 *Achille Lollo*

1.3.2 *Pietro Mancini*

1.3.3 *Luciano Pessina*

### 2 I presupposti e i precedenti del caso Battisti

2.1 La "dottrina Mitterrand": il diritto di asilo ai terroristi

2.2 Battisti e gli "anni di piombo"

2.3 La fuga in Francia

2.4 Battisti in Brasile

2.5 L'iter di estradizione lungo il mandato presidenziale di Luìs Ignacio de Silva

2.6 La pronuncia del Supremo Tribunal Federal e dell'Avvocatura di Stato brasiliana

2.6.1 *La vicenda delle cosiddette false procure*

2.7 Le reazioni della Comunità Internazionale

2.7.1 *L'Italia*

2.7.2 *L'Europa*

### 3 Il diritto sostanziale internazionale, la violazione e le sue conseguenze alla base di una possibile risoluzione del caso Battisti

3.1 Il trattato di estradizione tra Italia e Brasile

3.1.1 *L'articolo 3*

3.2 Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario del 1954

3.3 La Commissione di Diritto Internazionale e il “Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato”

3.4 La Corte Internazionale di Giustizia

3.5 Le contromisure: la disciplina generale e i suoi limiti nel caso di specie

*3.5.1 Soluzione concordata alla controversia*

3.6 Le prospettive future dell'Italia: l'applicazione del diritto internazionale al caso

3.7 Gli sviluppi più recenti del caso

Conclusioni

Bibliografia

Documenti ufficiali

Sitografia

## CAPITOLO 1

### L'ESTRADIZIONE DAL PUNTO DI VISTA INTERNAZIONALE

Questo lavoro nasce con l'intento di spiegare e di sviluppare fase per fase il cosiddetto "**caso Cesare Battisti**", tentando di effettuare un'analisi comparata ed integrata di profili normativi e giurisprudenziali d'interesse, con riferimento all'ordinamento italiano e brasiliano, di illustrare i profili problematici sorti dall'interpretazione dei trattati internazionali che regolano i rapporti bilaterali, e di rendere comprensibile come la controversia nata possa giungere ad un termine che soddisfi entrambe le richieste delle Parti.

L'analisi giuridica che sarà portata avanti, tenderà ad evidenziare gli errori che hanno condotto alla situazione odierna, e a al modo in cui sarebbe possibile porvi rimedio affinché non sussista ulteriormente una tale controversia. È stato scelto un tale tema, inoltre, poiché la particolare efferatezza, che caratterizza gli omicidi di cui Battisti è accusato, vuole che un tale caso si sia esteso oltre i **confini internazionali**, per la rilevanza di una giustizia ancora attesa dagli anni di piombo fino ad oggi.

La parte introduttiva della presente trattazione è dedicata all'analisi dei concetti basilari del diritto internazionale generale, indispensabili per l'inquadramento del caso in oggetto, partendo dallo studio dello status di rifugiato e le sue modalità di concessione, terminando con la menzione di alcuni casi precedenti a quello trattato nel presente lavoro e delle loro risoluzioni finali.

La ratifica della **Convenzione di Ginevra del 1951**, approvata tramite una conferenza speciale dell'ONU, garantisce il diritto d'asilo politico, che all'art. 1 prevede il riconoscimento dello status di "**rifugiato**" per tutti quei cittadini che, per motivi di razza, religione, appartenenza sociale e/o politica, vengono perseguitati nel Paese di cui possiedono la cittadinanza o,

in caso di mancanza di cittadinanza (apolidia) nel territorio in cui hanno dimora abituale, e non possono più tornarvi. Al contempo, la Convenzione definisce anche gli obblighi del rifugiato nei confronti dei governi ospitanti e alcune categorie di persone, ad esempio i criminali di guerra, che non possono accedere allo status di rifugiati. Ad oggi, complessivamente, sono 146 gli Stati che hanno aderito allo strumento normativo dell'ONU.

Mentre in Italia lo status di rifugiato politico è regolato dall'**art. 10** comma 3 della Costituzione che recita *“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”*, è necessario accennare al fatto che in molti altri paesi, come la Francia, veniva concesso l'asilo politico a coloro che poi hanno creato la categoria dei terroristi fuggitivi, di cui fa parte anche Cesare Battisti. Essi, infatti, andavano in cerca dei cosiddetti **'santuari'**: questi erano luoghi dove potersi riprendere da ferite, cambiare identità, cercare alleanze senza destare sospetti; la Francia divenne così il Paese più ospitale per i terroristi, in particolare italiani, in base alla **dottrina** elaborata da François **Mitterrand** nel 1985, con la quale, in sostanza, è stato reso *de facto* impossibile ottenere diverse estradizioni in favore del nostro Paese.

L'**estradizione** è uno strumento di cooperazione internazionale, nel campo del diritto penale, che consiste nella consegna di un individuo, imputato o condannato, da uno Stato nazionale ad un altro.

Oggi la lotta alla criminalità, organizzata a livello quanto meno continentale, viene valutata vantaggiosa in funzione del mantenimento di un ordine democratico all'interno degli Stati; ecco dunque che l'estradizione di tali criminali costituisce uno strumento fra i più efficaci per salvaguardare la sovranità di uno Stato.

La legge italiana, in piena aderenza alle norme del diritto internazionale, pone la necessaria condizione secondo cui il fatto per il quale si richiede l'estradizione, deve essere previsto come reato sia dalla Legge italiana che

da quella straniera (il cosiddetto 'requisito della doppia incriminazione'), e che lo stesso estradato venga, all'estero, giudicato esclusivamente per i fatti per i quali si è chiesta l'estradizione (il principio di specialità dell'art. 699 del codice di Procedura Penale).

Tuttavia, la **Convenzione Europea di Estradizione**, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, entrata in vigore per l'Italia il 4 novembre 1963, statuisce che l'estradizione non può essere concessa quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona. Inoltre, uno degli articoli impone che ogni forma pattizia che sarà contraria a quanto elencato in tale Convenzione, sarà automaticamente abrogata, giacché le Parti Contraenti non potranno concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali se non per completare le disposizioni della Convenzione stessa o per facilitare l'applicazione di principi in essa contenuti.

Ebbene, malgrado esista un diritto pattizio estradizionale (come nel caso dei rapporti italiani con il Brasile), non sempre viene rispettato ciò che si è firmato e ratificato all'interno del proprio ordinamento, come è accaduto in vari casi negli anni passati.

È utile portare all'attenzione, infatti, tre casi di estradizione non concessa dal Brasile al nostro Paese, verificatisi a cavallo dei 10 anni che hanno caratterizzato gli anni di piombo italiani:

- l'esponente di Potere Operaio **Achille Lollo** cosparsa di benzina l'appartamento del Sig. Mario Mattei nel quartiere di Primavalle, a Roma, incendio nel quale perirono i suoi due figli. In secondo grado, l'accusato venne condannato a 18 anni di carcere per omicidio preterintenzionale, il 16 dicembre 1976. Tuttavia, prima della

sentenza definitiva, Lollo riuscì a fuggire in Brasile, Paese in cui è tuttora latitante;

- l'ex militante di Autonomia Operaia **Pietro Mancini** fu condannato dalla magistratura italiana per aver ucciso tre persone, tra cui un vicebrigadiere della Polizia. Riuscì a scappare in Brasile dopo la sua condanna dove ha costruito un piccolo impero televisivo a Rio de Janeiro;
- l'ex terrorista di Prima Linea **Luciano Pessina** fu condannato a 12 e 4 mesi per banda armata e resistenza a pubblico ufficiale, ma fuggì in Brasile dove ora è proprietario di un ristorante di alta cucina.

La risoluzione del **Supremo Tribunal Federal**, per la richiesta di estradizione da parte dell'Italia, si è rivelata la medesima per i casi appena analizzati: i richiedenti asilo politico per reati considerati della stessa matrice **non** possono essere **estradati**, per la ragione per cui essi rischiano trattamenti al di fuori dei canoni definiti nelle convenzioni garantiste dei diritti umani. C'è da aggiungere, peraltro, che i due casi di Mancini e Pessina sono ormai caduti in prescrizione; per tale motivo, sarebbe necessario che l'Italia agisse tramite la Corte Internazionale di Giustizia e reagisca prima che anche il caso Battisti cada in prescrizione.

## CAPITOLO 2

### I PRESUPPOSTI E I PRECEDENTI DEL CASO BATTISTI

Questo secondo aspetto della ricerca consisterà, invece, in un **iter cronistorico** dedicato alla ricostruzione dell'operato dell'organizzazione criminale dei Proletari Armati per il Comunismo dagli anni di piombo fino ai giorni nostri, tramite testimonianze, confessioni di pentiti e articoli ANSA pubblicati in merito. Si proverà, dunque, ad analizzare i vari passaggi della vicenda della **latitanza** di Cesare Battisti dopo i quattro omicidi a lui addebitati e successivamente della sua fuga in Francia. Dopo una breve analisi, si proverà a rendere chiaro ciò che successe in Brasile tramite la pronuncia del Supremo Tribunal Federal, dell'Avvocatura di Stato e, in ultimo, di Luìs Ignacio de Silva ponendo l'accento sui motivi politici e giuridici delle condanne e delle pronunce adottate.

Quasi 10 anni prima dall'enunciazione della **dottrina Mitterrand**, i PAC, Proletari Armati per il Comunismo, emersero come una formazione terroristica di estrema sinistra che si formò in Lombardia lungo il 1977, periodo a cui oggi si fa riferimento comunemente con il termine **"anni di piombo"**. Personaggio chiave dei PAC si rivelò Arrigo Cavallina, l'ideologo del gruppo terroristico, che affascinò con le sue teorie Cesare Battisti, permettendogli di entrare nella formazione e trasformandolo in uno dei principali esponenti dei Proletari Armati per il Comunismo. Insieme commisero crimini efferati, da rapine ad estorsioni, fino alle accuse di pluriomicidio e concorso in omicidio per i casi di Antonio Santoro, Pierluigi Torregiani, Lino Sabbadin ed Andrea Campagna. Grazie alle testimonianze del pentito **Pietro Mutti**, ex militante dei Pac, si può concludere che le condanne inflitte a Battisti e ai suoi complici dai giudici di Milano per i crimini commessi sono coerenti con i parametri di valutazione delle prove che sono stati fissati dall'elaborazione giurisprudenziale più recente. Purtroppo, tali condanne devono essere **ancora scontate** da Battisti, il

quale, prima della sentenza della Corte di Assise di Milano del 31 marzo 1993, fuggì in Francia.

Per meglio comprendere la sua **fuga**, è necessario fare un passo indietro a quello che è stato il suo trascorso in Francia. Lungo il mandato di François Maurice Adrien Marie Mitterrand, Presidente della Repubblica francese dal 21 maggio 1981 al 17 maggio 1988, il governo francese adottò la dottrina che portava il suo nome, tramite la quale tale organo si riservava di **non estradare** un cittadino nel momento in cui il sistema giudiziario del Paese richiedente non corrispondesse all'idea che **Parigi** aveva di **libertà**. Tutto nasce dal disdegno che il Presidente francese provava nei confronti della legislazione antiterrorismo approvata in **Italia** tra gli anni '70 ed '80, per la quale si prevedeva la creazione di uno **status particolare**, quello di **collaboratore di giustizia**, e per cui il processo in contumacia non avrebbe dovuto essere reiterato nel caso in cui l'imputato fosse stato arrestato successivamente. Tale dottrina **non** è mai stata trasformata in un provvedimento avente **efficacia o validità giuridica**, ma in Francia era divenuta una prassi ormai adottata nei confronti dei ricercati italiani e giustificata con il fatto per cui i processi nel nostro territorio non erano 'conformi' agli standard europei. Tuttavia, la dottrina Mitterrand fu **abolita** grazie al nuovo Presidente della Repubblica, **Jacques Chirac**, il quale autorizzò dapprima l'estradizione di Paolo Persichetti nel 2002, e successivamente, nel 2004, quella di Cesare Battisti. In tale occasione il Consiglio di Stato francese si pronunciò contrario alla dottrina spiegando che era "*dépourvue d'effet juridique*", insieme ad una sentenza della Corte di Cassazione che confermava che "*le système procédural italien est voisin de celui appliqué en France*". È proprio così che iniziò "***l'affaire Battisti***". Tale *affaire* suscitò una polemica alquanto viva sia in Francia che in Italia: scrittori, giornalisti, personalità politiche e pubbliche (inclusa la fazione di estrema sinistra francese tra cui la giallista Fred Vargas) protestavano contro la decisione del governo francese di estradare l'ex leader dei PAC. Battisti fu scarcerato e posto in una condizione di libertà sorvegliata il 3

marzo 2004, fintanto che la Corte non avesse preso una decisione, mentre il Presidente della Repubblica Chirac annullò il decreto della cosiddetta *“naturalisation”*, ossia l’acquisizione della nazionalità francese tramite la dimostrabile permanenza sul territorio per un certo periodo di tempo, iniziato per Battisti nel 2001. Il 21 agosto 2004, riprese la sua vita clandestina, dichiarando ad una rivista brasiliana di essere stato aiutato da *“persone del servizio segreto (francese). Da questa gente giunse l’idea [...] della mia fuga in Brasile”*.

Battisti si rifugiò così in Brasile, dove fu arrestato dalle autorità locali su richiesta del Governo italiano. Nel marzo **2008**, si mossero i primi passi verso una **estradizione concreta** per la quale il procuratore della Repubblica brasiliano, Antonio Fernando Souza, aveva offerto il suo parere favorevole. La decisione sarebbe dovuta poi passare per le aule della Corte Costituzionale brasiliana: il Supremo Tribunal Federal (STF), mentre Souza dichiarò di avere tutte le ragioni per ritenere “delitti comuni” i reati per cui l’imputato era accusato. Nel contempo, l’ex membro dei Proletari Armati per il Comunismo, Cesare Battisti, venne ascoltato dal Comitato nazionale per i rifugiati (CONARE), un organo del ministero di Giustizia brasiliano, affinché gli fosse riconosciuto quello status di rifugiato politico, status che gli avrebbe concesso di non vedere realizzata l’estradizione, giacché la Costituzione brasiliana così statuiva in materia. La **CONARE respinse** a maggioranza dei componenti la richiesta di Battisti, temendo tuttavia la possibilità di Battisti di ricorrere in appello direttamente al Ministro della Giustizia brasiliano, Tarso Genro, per cambiare l’orientamento del provvedimento sulla sua condizione attuale. Il 13 gennaio 2009, **Genro** concesse lo **status di rifugiato politico** all’ex terrorista dei PAC. la decisione era stata lasciata alla Corte Costituzionale brasiliana, il Supremo Tribunal Federal, che si pronunciò con una votazione di 4 voti favorevoli e 4 contrari, lasciando l’ultima parola al Presidente della Corte Gilmar Mendes. Il 18 novembre arrivò in Italia la notizia del parere contrario all’estradizione del Supremo Tribunal, che considerava illegittimo lo status di rifugiato

politico concessogli dal Ministro Tarso Genro. aveva formulato una clausola determinante sulla sentenza: la **parola definitiva** sulla sua effettiva esecuzione sarebbe spettata alla **Presidenza della Repubblica**, nel rispetto più assoluto e completo dei trattati che regolano i rapporti tra il nostro Paese e il Brasile. La decisione del Presidente della Repubblica brasiliano è stata rimandata fino alla fine del mandato dello stesso, ossia il 31 dicembre 2010. Fino a quel momento, **Lula** ha sempre voluto attendere una pronuncia dell'Avvocatura di Stato brasiliana, che poi sarebbe stata tramutata in parere ufficiale. Lula, così, ha deciso non solo di **non estradare** l'ex terrorista rosso, ma anche di concedergli lo status di rifugiato politico, in totale disaccordo con quello che era il parere precedentemente espresso dalla Corte Costituzionale brasiliana, che statuiva:

1. **Uno status di rifugiato mal si addice ad un personaggio quale Cesare Battisti, in base alla Convenzione di Ginevra del 1951:** essa prevede all'art 1 lettera F, b che le disposizioni che disciplinano questo ambito, non sono applicabili nei confronti di persone che *"hanno commesso un grave reato comune fuori del paese di accoglimento prima di esservi ammesse come rifugiati."*
2. **Il reato, giudicato dall'Avvocatura di Stato come politico, non trova conferma della sua matrice all'interno delle sentenze che condannarono Battisti all'ergastolo nel 1993:** , la clausola di rifiuto di estradizione in presenza di un reato di natura politica non può ottenere applicazione in un caso come quello di Cesare Battisti, prendendo atto del fatto che egli non è stato condannato, con evidenza, per reati di matrice riconducibili a quelli previsti dall'art. 8 del Codice Penale.
3. **L'Avvocatura di Stato ritiene che Battisti potrebbe soffrire di "conseguenze negative minori", minanti il rispetto dei più basilari diritti umani:** è necessario ricordare che l'Italia è un Paese contraente numerosi trattati internazionali sui diritti dell'uomo, quali: Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950), Convenzione Onu sull'eliminazione di ogni

forma di discriminazione razziale (1965), Patto sui diritti civili e politici (1966), Convenzione di New York contro torture e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti (1987), Convenzione europea per la prevenzione di torture e altri trattamenti inumani o degradanti (1987). Tali trattati sono, peraltro, affidati a meccanismi di controllo aventi organi di garanzia e imparzialità internazionali, i quali hanno lodato già in passato il modo italiano di fronteggiare il terrorismo sia rosso che nero, nel pieno rispetto costituzionale e internazionale dei diritti umani. Inoltre, dopo numerose sentenze CEDU in merito alla questione del trattamento dei detenuti nelle carceri e sul rispetto dei diritti umani, l'Italia incorse in numerose sanzioni, grazie alle quali poi non è possibile affermare, ad oggi, che il trattamento nelle carceri italiane dei detenuti porti ad una disumanità e ad una degradazione della dignità umana.

Il 25 febbraio 2009 **Cesare Battisti** ha scritto una lunga lettera ai giudici del Tribunale Supremo del Brasile nella quale ha affermato che le procure apparentemente firmate da lui con le quali erano stati designati i suoi due difensori sarebbero dei falsi. In particolare, Cesare Battisti sostiene che tali **false procure** sono state create solamente per *“creare uno scenario più favorevole per una pena più rigorosa”*, e che tale vicenda non è mai stata presa in considerazione né dal Consiglio di Stato francese, essendo secondo Battisti sottomesso alla volontà dell'allora Presidente della Repubblica Jacques Chirac, né dalla Corte Europea a causa *“dell'interferenza del governo francese, (visto che) questa ‘Corte Europea’ era costituita solamente da magistrati francese molto legati a Chirac”*. Si perviene, così, ad una **conclusione incoerente**: non si capisce **perché** qualcuno avrebbe dovuto **creare dei falsi** per realizzare una falsa nomina a difensore di fiducia proprio quell'avvocato Giuseppe Pelazza che era sempre stato suo difensore di fiducia e al quale proprio Battisti aveva fatto avere, non a caso, dei fogli firmati in bianco. Infine, la Corte è notoriamente formata da **tanti**

**giudici quanti sono gli Stati** del Consiglio d'Europa, ragion per cui ogni Stato è rappresentato all'interno della Corte da un solo giudice. Dunque, non sussiste il fatto per cui si possa parlare di false procure all'interno del caso Battisti.

## CAPITOLO 3

### IL DIRITTO SOSTANZIALE INTERNAZIONALE, LA VIOLAZIONE E LE SUE CONSEGUENZE ALLA BASE DI UNA POSSIBILE RISOLUZIONE DEL CASO BATTISTI

Il terzo ed ultimo passaggio del presente lavoro sarà volto all'analisi dei **profili problematici** e a quelle che potrebbero essere le **effettive violazioni** del caso, che saranno rese evidenti tramite il confronto del diritto pattizio e consuetudinario alla base dei rapporti giuridici tra Italia e Brasile.

Tali aspetti diventano utili per conoscere le maniere tramite cui pervenire ad una risoluzione della controversia, facendo prevalere alcuni istituti giuridici rilevanti che potrebbero essere applicati al caso di specie: si analizzeranno perciò i sistemi di autotutela delle contromisure, i diversi istituti giuridici di soluzione concordata alla controversia, di risoluzione diplomatica ed i differenti limiti di realizzazione di tali istituti. Si tenterà, inoltre, di formulare l'ipotesi di un iter da seguire, che potrebbe condurre alla conclusione della controversia senza ricorrere forzatamente alla Corte Internazionale di Giustizia.

Firmato a Roma il 17 ottobre del 1989, e reso efficace all'interno dell'ordinamento italiano tramite la Legge n. 144 del 23 aprile, il **Trattato di estradizione tra Italia e Brasile** è entrato in vigore il 1 agosto 1993.

Fin dall' art. 1, si definisce l'obbligo di estradare nell'altra Parte *“le persone che si trovano sul suo territorio e che sono ricercate dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte ai fini dello svolgimento di un procedimento penale in corso nei loro confronti o ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale.”*

Inoltre, nel trattato si parla di **doppia incriminazione**, quel principio di cui precedentemente si è detto in merito alla giurisprudenza sull'extradizione: essa viene concessa nel momento in cui il delitto punibile è dichiarato come tale dalla legislazione di entrambe le Parti.

Tuttavia, nel trattato **non vengono previsti i casi di violazione** e dunque di risoluzione delle stesse: quindi non vi è una diretta procedura da seguire già prestabilita a monte, in caso di presenti una questione come quella di Battisti. Pertanto, ci si appella ad altro diritto pattizio, ossia a quello che è il Trattato di conciliazione e regolamento giudiziario stipulato nel 1954, e al diritto generale attuato tramite contromisure e il possibile ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia previsti dall'ordinamento giuridico internazionale.

È necessario prendere in considerazione un articolo di grande rilevanza all'interno del Trattato di estradizione, **l'articolo 3**, che stabilisce alcuni casi ristretti per cui non è assolutamente obbligatorio concedere l'extradizione, ovviamente in base ad una discrezionalità definita giuridicamente e non su base politica; i **casi-limite** ai fini di un rifiuto a concedere l'extradizione, previsti all'art. 3, sono sette, ma solo tre di questi sono stati fatti valere da Battisti, insieme agli articoli 5 e 6:

- 1. La persona richiesta sarà giudicata da un tribunale di eccezione istituito dalla Parte richiedente;**
- 2. Il fatto per cui la persona è richiesta, è ritenuto dalla Parte richiesta un reato politico;**
- 3. La Parte richiesta teme a ragione che la persona richiesta possa essere sottoposta ad atti persecutori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali;**

Rispettivamente poi, **l'art. 5** mette in evidenza l'impossibilità di estradare la persona richiesta qualora non venissero rispettati i diritti fondamentali della persona e assicurati i diritti minimi di difesa o, addirittura, se la persona richiesta rischiasse maltrattamenti che violano le tutele dei diritti umani, firmati e garantiti dall'intera comunità internazionale. Vorrei sottolineare come l'articolo in questione non faccia valere il procedimento in contumacia come un *"motivo di rifiuto dell'extradizione"*, anche se in passato, l'Italia ha ricevuto il diniego da parte di Stati esteri in riferimento a

soggetti italiani condannati nel nostro paese in contumacia per la mancata garanzia di una riapertura del procedimento (è il caso di Colozza c. Italia).

**L'art. 6** del trattato bilaterale tra Italia e Brasile, invece, specifica i casi di rifiuto facoltativo di estradizione; casi che riguardano la cittadinanza della persona richiesta (se è cittadino della Parte richiesta, non si può procedere ad alcuna estradizione), il luogo del reato commesso (se è avvenuto su territorio della Parte richiesta, sarà di competenza del Paese straniero di giudicare la persona in questione), la legge della Parte richiesta (se è un reato commesso al di fuori di entrambi i Paesi, e il Paese, in cui la persona richiesta si rifugia, non lo ritiene penalmente punibile, allora l'extradizione non può essere assolutamente concessa). Tuttavia, non è il solo riferimento del caso al diritto pattizio; ne esiste un'abbondante giurisprudenza alla quale appellarsi.

Diversi mesi prima che i rapporti tra l'Italia e il Brasile entrassero in una fase di stallo, il Ministro degli Esteri On. Frattini già proponeva una possibile richiesta di intervento della Corte Internazionale di Giustizia, in modo da accertare la violazione del Trattato bilaterale esistente. Purtroppo, la giurisdizione della Corte ha fondamento consensuale e non esiste un giudice per ogni controversia, a maggior ragione se non viene previsto dallo stesso trattato.

Tuttavia, esiste il **Trattato di conciliazione e cooperazione giudiziaria**, ratificato da entrambe le Parti, concernente la conciliazione e il regolamento giudiziario e firmato a Rio de Janeiro il 24 novembre del 1954, che prevede all'articolo 4 *"in caso di controversia giudiziaria, la creazione di una **Commissione di conciliazione** composta da un membro italiano, uno brasiliano e un terzo membro designato di comune accordo"*. Con questo, si intende sottolineare che il ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia non è l'azione da produrre in prima istanza, visti tutti i passi procedurali da percorrere prima di adirvi. In base a tale accordo, bisogna istituire, entro sei mesi, una Commissione di Conciliazione appositamente riunita e

permanente; tuttavia, dopo ben 57 anni dall'entrata in vigore dell'accordo, di questa ancora non vi è alcuna traccia.

A prescindere da ciò, il Trattato prevede che "***ciascuna Parte possa chiedere l'avvio della procedura***" e che la Commissione, dalla richiesta di conciliazione, abbia un termine non superiore a quattro mesi per presentare la propria relazione e la propria proposta per risolvere la controversia, a meno che le Parti non si accordino per un termine di scadenza ulteriore. La Commissione, inoltre, fissa all'art. 14, un termine non superiore a tre mesi, affinché le Parti possano decidere se accettare la proposta non vincolante di conciliazione. Gli Stati hanno anche la possibilità di concludere un accordo che possa far capire i motivi della controversia alla Corte. In mancanza di questo accordo speciale, le Parti hanno tempo tre mesi dalla richiesta di risoluzione giudiziaria per adire alla Corte di Giustizia "*by simply application*" e mediante ricorso unilaterale.

È possibile far riferimento, per una risoluzione della controversia, al "***Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato***", elaborato dalla Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite. Questo progetto è stato il frutto di un grande sforzo, dal 1953 al 2001, provando ad orientare gli Stati tramite la traduzione di prassi, già precedentemente attuate, in articoli ben strutturati. Procedendo nella lettura, troviamo l'attribuzione della responsabilità degli atti allo Stato che, si può dire in via generale, viene assegnata per qualunque atto o fatto prodotto dallo Stato, che sia un organo competente o meno, che ne abbia il potere o meno. Le uniche eccezioni a questa regola consistono nella forza maggiore, nel ***distress*** (estremo pericolo) nello stato di necessità o nella norma dell'art. 20 ***volenti non fit inuria*** (lo Stato leso da precedentemente il consenso alla violazione). Tuttavia non si può constatare nessuna di queste eccezioni all'interno dell'atto che dichiara Battisti un rifugiato politico, ma una violazione del trattato di estradizione del 1989. Tale analisi scaturisce dal fatto per cui il decreto presidenziale, che giustifica l'adozione dello status di cui sopra, non viene comprovato da alcun estremo pericolo o consenso

italiano alla violazione o stato di necessità; tutt'altro: l'atto tipico del Presidente della Repubblica del Brasile non prende in considerazione tali eccezioni dal momento che motiva il rifiuto all'estradizione verso l'Italia, con la giustificazione di una possibile persecuzione che Battisti subirebbe al rientro nel suo paese natale.

il Brasile dovrebbe attuare una riparazione del pregiudizio al fine di evitare all'Italia il ricorso a mezzi giurisdizionali. La riparazione consiste proprio in una:

- **Restitutio in integrum**(ripristinare la situazione precedente)
- **Risarcimento** (in via residuale, risarcire il danno)
- **Soddisfazione** (in via residuale, lo Stato responsabile deve provvedere a soddisfare il pregiudizio causato tramite riconoscimento della violazione, presentazione di scuse o altre modalità diverse)

Nel "Progetto" viene anche prevista la tipica forma di reazione unilaterale, conosciuta come *Contromisura*, ossia un comportamento in sé illecito, tenuto da uno Stato in risposta ad un asserito comportamento illecito di un altro soggetto dell'ordinamento internazionale. Lo Stato può agire per **Rappresaglia** o **Ritorsione**, istituti che evidenziano un comportamento che sottende netti profili sanzionatori, o quantomeno di autotutela di un soggetto nei confronti dell'altro. A conferma di tale ricostruzione, è possibile leggere anche la posizione della Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite, che tende ad escludere una condotta illecita nella contromisura stessa.

Nel caso concreto, **l'Italia** potrebbe certamente **agire** tramite un ricorso all'istituto della rappresaglia, ma, essendo questa basata su violazioni di obblighi che derivano dalle norme, sarebbe meglio attuare un ricorso all'istituto della ritorsione. La motivazione è semplice: l'Italia ha appena stipulato un accordo con il Brasile in materia commerciale che prevede un incremento degli investimenti italiani del paese carioca, tramite una maggiore presenza della Confindustria su quel territorio. Grazie anche alla

volontà del Presidente Marcegaglia, si potrà dunque assistere ad all'apertura di una sede di Confindustria a San Paolo, che si affiancherà agli uffici tradizionali. Inoltre, è stata anche espressa l'intenzione di raddoppiare gli scambi e triplicare gli investimenti sul territorio, in modo da favorire l'espansione economica e commerciale del Brasile.

Proprio perché la ritorsione è un istituto che basa le sue fondamenta **sull'attenuazione e/o rottura dei rapporti diplomatici** o di collaborazione economica e commerciale, sarebbe opportuno rivedere gli accordi intrapresi dalla Confindustria, almeno fino a quando il Brasile non dia segno di essere determinato a voler risolvere la controversia nata.

È pur vero che una proposta di conciliazione da parte della Commissione verrebbe facilmente evasa e resa inoperativa dalla persistente posizione del Brasile, o una effettiva ritorsione non sarebbe utile a risanare la grande frattura venutasi a creare.

Bisogna, dunque, che l'Italia avanzi una proposta formale di estradizione condizionata, e, a maggior ragione per i motivi appena sopra esposti, prima che il Supremo Tribunal Federal confermi o neghi l'extradizione di Battisti; richiesta che tenderebbe ad evidenziare: l'articolo 25 della nostra Costituzione, basato sul principio della finalità rieducativa delle pene nel nostro Paese, e forse ancora poco o per niente chiaro al Governo brasiliano; le misure alternative di detenzione applicate agli ergastolani secondo la Legge 26 luglio 1975 n. 354 (art. 44 e ss.), pena questa non contemplata dal codice brasiliano, e per la quale sarebbe opportuno capire una maniera per pervenire ad un compromesso e non lasciare impunita una condanna per quattro omicidi. E' evidente, d'altro canto, che se per il caso Battisti si agisse mediante vie giudiziarie con ricorsi unilaterali o con accordi speciali di attribuzione di competenze alla Corte Internazionale, l'Italia potrebbe arrivare ad un effettivo chiarimento con il Brasile, senza dubbio, prendendo in considerazione il fatto per cui *“se la Corte [...] accertasse la violazione del Trattato di estradizione da parte del Brasile”*, si pronuncerebbe a favore dell'annullamento della sentenza di diniego

all'estradizione. Tale giurisprudenza andrebbe a vantaggio dell'Italia, purtroppo con un grande, notevole dettaglio: Battisti ne guadagnerebbe, attraverso i tempi tecnici richiesti, una libertà sempre più protratta con il rischio di cadere in una possibile prescrizione del reato.

Proprio per queste ragioni, sarebbe preferibile **agire** per tutte **le vie diplomatiche previste** ed eventualmente chiarire la posizione dell'Italia in merito all'esecuzione della pena e rassicurare il Brasile dei sistemi di controllo e vigilanza sulle modalità di detenzione presenti sul territorio italiano.

Ovviamente, quale sia il futuro certo di un tale tema, sarebbe inconcludente da spiegare, a maggior ragione dopo gli ultimi svolgimenti del caso nel mese di ottobre e viste le scelte di merito che sia l'Italia che il Brasile potrebbero compiere sull'andamento del procedimento internazionale. In questa trattazione, si è cercato di dare **un'idea di cosa andrebbe fatto** secondo il diritto internazionale sostanziale, non di ciò che deve essere fatto.

Tali elementi contribuiscono, però, a lasciare nel dubbio coloro che a gran voce gridano e pretendono giustizia. E che sognano, magari un giorno, di vederla realizzata.

## BIBLIOGRAFIA

Alencastro Catarina, **"Intervista a Cesare Battisti"**, O Globo, 26 febbraio 2009

Cassese Antonio e AA. VV., **"Commentario alla Costituzione"**, Zanichelli, 1975

Castellaneta Marina, **"La controversia tra Italia e Brasile sul caso Battisti tra rimedi interni e internazionali"**, Diritti umani e diritto internazionale, FrancoAngeli edizioni, fascicolo 1, 2011

Catelani Giulio e Striani Daniele, **"L'estradizione"**, Giuffr  editore, Milano, 2010

Chiocci Gian Marco, **"Brasile, gli altri Battisti: cos  il terrorista passa dal mitra al m tre"**, Diario per non dimenticare, 8 gennaio 2011

Ciai Omero, **"In Italia rischia di essere ucciso, cos  l'avvocato ha convinto il ministro"**, La Repubblica, 15 gennaio 2009

Ciampi Annalisa, **"L'ipotesi dell'estradizione condizionata di Battisti dal Brasile all'Italia"**, Rivista di diritto Internazionale, Giuffr , Milano, fascicolo 1, 2011

Conforti Benedetto, **"Diritto Internazionale"**, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010

Cotroneo Rocco **"A Primavalle eravamo in sei"**, Corriere della Sera, 10 febbraio 2005

Daniele Luigi, **"Diritto dell'Unione Europea"**, Giuffr  editore, Milano, 2008

De Luca Anna, **"Il caso Battisti, quali strumenti per risolvere la controversia sorta tra Italia e Brasile?"**, La rivista Internazionale, Roma, 21 gennaio 2010

Evangelista Valerio, **"Il caso Battisti, l'emergenza infinita e i fantasmi del passato"**, Nda Press, Rimini 2004

*“Francia, no all'extradizione in Italia dell'ex brigatista Marina Petrella”*,  
Corriere della Sera, 12 ottobre 2008

Iannozzi Giuseppe *“Il Brasile dà l'ok all'extradizione, Cesare Battisti tornerà in Italia”*, La Repubblica, 3 aprile 2008

Josef Eric, *“Le incomprensioni sul caso Battisti”*, Internazionale, 14 gennaio 2011

*“Lettera di Napolitano a Lula sul caso Battisti”*, Il sole 24ore, 31 dicembre 2010

Lo Prete Renata, *“Painel da Folha: Ayres Britto é pressionado a mudar voto no caso Battisti”*, La Folha de San Paolo, 16 novembre 2009

Ming Wu, *“Il caso Cesare Battisti: quello che i media non dicono”*, Nda Press, Rimini 2004

Perrault Guillaume, *“Génération Battisti - Ils ne voulaient pas savoir”*, Plon, 2005

Pocar Fausto, *“Battisti: il no del ministro brasiliano annulla l'obbligo assunto grazie al trattato sull'extradizione con l'Italia”*, Guida al diritto 2009, n. 7 (pag 15)

*“Ricorso italiano: il decreto di Lula è illegittimo”*, La Repubblica, 4 febbraio 2011

Ronzitti Natalino, *“Il caso Battisti e il ricorso alla Corte internazionale di giustizia”*, Rivista di Affari Internazionali, 10 gennaio 2011

Simmonot Dominique *“Le procès italien de Battisti remis en cause”*, Libération, 11 marzo 2005

Sorrentino Federico, *“I vincoli dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali”*, 50' Convegno sugli studi amministrativi, Varenna, 16 settembre 2004

Spataro Armando, *“Ne valeva la pena”* (pag. 148 e ss), Laterza, 2010

Tallarico Michela, ***“La soluzione pacifica delle controversie”***, Rivista Giuridica internazionale

Turone Giuliano, ***“Il caso Battisti: un terrorista omicida o un perseguitato politico?”***, Garzanti, Milano, 2011

Vargas Fred, ***“La vérité sur Cesare Battisti”***, Viviane Hamy, Paris, 2004

Villaméa Luiza, ***“Intervista a Cesare Battisti”***, rivista brasiliana Istoé, gennaio 2009

Zambrano Valentina, ***“Procedimenti in assenza dell'imputato e diritto ad un equo processo secondo la Corte Europea dei Diritti Umani”***, pubblicato per la Società italiana di Diritto Internazionale, 2007

Zuppello Maria, ***“Si di Strasburgo alla risoluzione contro Battisti: la lettera al Parlamento di Fred Vargas”***, Panorama, 5 febbraio 2009

## DOCUMENTI UFFICIALI

***“Agreement concerning conciliation and judicial settlement”***, tra Italia e Brasile, Rio de Janeiro 24 Novembre 1954

Angelilli Roberta, ***“Richiesta di estradizione del condannato Achille Lollo e revoca dello status di rifugiato politico”***, interrogazione scritta alla Commissione, Strasburgo, 7 aprile 2004

***“Annuaire de la Commission du droit international”***, 1980, pt. 2, p. 30

***“Atto di Sindacato Ispettivo del Senato n. 1-00365”***, seduta n. 486, 18 gennaio 2011

***“Barcelona Traction”***, in Corte Internazionale di Giustizia, *Recueil*, 1980, p. 32

**“Brasile: estradizione di Cesare Battisti”**, risoluzione del Parlamento Europeo, Strasburgo, 20 gennaio 2011

**“Carta delle Nazioni Unite”**, San Francisco, 26 giugno 1945

**“Codice penale italiano”**

**“Codice di procedura penale”**,

Commissione di Diritto Internazionale, **“Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti illeciti internazionali”**, 2001

**“La Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali”**, Ministero dell’Interno della Repubblica italiana

Conseil d’Etat, **Séance du 11 mars 2005 Lecture du 18 mars 2005 N° 273714** - M.B.

Conseil d’Etat, **Sentenza n. 273714**, Francia, 18 marzo 2005

**“Convenzione Europea di estradizione”**, Consiglio d’Europa, Parigi, 13 dicembre 1957

Corte di Assise di Milano, **sentenza N. 24/93**, 25 maggio 1993

Corte di Cassazione, **sentenza**, 13 ottobre 2004

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, **articolo 6**

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, **Caso Saadi c. Italia**, ricorso n. 37201/06, Strasburgo, 28 Febbraio 2008

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, **Caso Labita c. Italia**, ricorso n. 26672/96, Strasburgo, 6 aprile 2000

Corte europea dei diritti dell'uomo, **“Decisione sulla ricevibilità del ricorso 28796/05”**, 12 dicembre 2006, Battisti c. Francia

***“Costituzione della Repubblica Federale del Brasile”***

***“Costituzione della Repubblica italiana”***

***Interrogatorio reso al PM di Udine***, Corte di Assise di Milano, 13 dicembre 1988

***Interrogatorio reso al Giudice istruttore di Milano***, 2 maggio 1983

***Interrogatorio dibattimentale***, udienza del 18 ottobre 1988, Diego Giacomini

***Interrogatorio reso al Giudice istruttore***, Pietro Mutti, 15 febbraio 1982

***Interrogatorio dibattimentale***, Santo Fatone, udienza del 7 novembre 1988

Legge n. 354, ***“Norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”***, articolo 6, 26 luglio 1975

Legge n. 6815, ***“Statuto dello straniero”***, 19 agosto 1980, Brasilia

Mengozzi Laura, ***“Imparzialità del giudice e funzioni consultive attribuite ad organi di giustizia amministrativa”***, in riferimento alla sentenza ‘*Kleyn and others v. Netherlands*’ del 6 maggio 2003, pubblicato per il Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università degli studi di Perugia, 1 febbraio 2011

Montagna Mariangela, ***“Il diritto dell’imputato a partecipare personalmente al processo: l’influenza della giurisprudenza della Corte EDU nella decisione della Corte Costituzionale e nella giurisprudenza della legittimità”***, pubblicato per il Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università degli studi di Perugia, 23 settembre 2010

Mitterand François, ***“Discorso al Palais des sports”***, Rennes, 1 febbraio 1985

**“Sentenza n. 317”**, Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, Roma, 30 novembre 2009

**“Lo Status degli italiani in Brasile”**, guida pratica dell’Ambasciata italiana in Brasile, 2006, Brasilia

Supremo Tribunal Federal, **Sentenza ext. 1085 Extradicao República Italiana/Cesar Batisti**

**“Trattato di estradizione”** tra Italia e Brasile, Roma 1989

**“Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea”**

## SITOGRAFIA

[www.ansa.it](http://www.ansa.it)

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2004-1195+0+DOC+XML+V0//IT>

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0027+0+DOC+XML+V0//IT>

<http://www.testolegge.com/codice-penale>

<http://www.leggeonline.info/procedurapenale>

[http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/sotto\\_tema0021/](http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/sotto_tema0021/)

[\[http://www.conseil-etat.fr/node.php?articleid=1058\]](http://www.conseil-etat.fr/node.php?articleid=1058)

<http://conventions.coe.int/treaty/ita/Treaties/Html/024.htm>

<http://it.narkive.com/2011/1/3/7274603-il-caso-battisti.html>

[http://www.consiglio Veneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/br/Costituzione\\_Brasile.htm](http://www.consiglio Veneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/br/Costituzione_Brasile.htm)  
[Costituzione Italiana](http://www.consiglio Veneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/br/Costituzione_Italiana.htm)

<http://www.quirinale.it/grnw/statico/costituzione/costituzione.htm>

<http://it.wikipedia.org/wiki/Estradizione>

[http://www.corriere.it/cronache/08\\_ottobre\\_12/petrella\\_estradi\\_zione\\_545c9470-982d-11dd-af17-00144f02aabc.shtml](http://www.corriere.it/cronache/08_ottobre_12/petrella_estradi_zione_545c9470-982d-11dd-af17-00144f02aabc.shtml)

[http://www.repubblica.it/2008/04/sezioni/esteri/battisti-estradi\\_zione/battisti-estradi\\_zione/battisti-estradi\\_zione.html](http://www.repubblica.it/2008/04/sezioni/esteri/battisti-estradi_zione/battisti-estradi_zione/battisti-estradi_zione.html)

<http://www.mitterrand.org/spip.php?article160>

[s.conjur.com.br/dl/peticao-prescricao-b.pdf](http://s.conjur.com.br/dl/peticao-prescricao-b.pdf)

[www.rivistagiuridica.it/home/dottrina/19062000\\_01.htm](http://www.rivistagiuridica.it/home/dottrina/19062000_01.htm)

[http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_3.wp?detail=y&tabait=y&tab=a&ait=AIT32555&aia=AIA78755](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_3.wp?detail=y&tabait=y&tab=a&ait=AIT32555&aia=AIA78755)

[http://www.corriere.it/Primo\\_Piano/Cronache/2005/02\\_Febbraio/10/prim\\_avallo.shtml](http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2005/02_Febbraio/10/prim_avallo.shtml)

<http://diariopernondimenticare.blogspot.com/2011/01/brasile-gli-altri-battisti-cosi-il.html>